

Allegato A

Rifiuti conferibili al Centro di raccolta

L'elenco individua le frazioni ammesse al servizio comunale fra quelle previste dall'allegato 1 del D.M. 26 marzo 2026. Si applicano congiuntamente gli articoli 7, 8, 9 e 19 del regolamento. UD indica le utenze domestiche; UND le utenze non domestiche ammesse. L'asterisco identifica i rifiuti pericolosi.

Codice EER	Frazione e condizioni	Utenze
08 03 18	Toner per stampa esauriti non pericolosi, diversi dalla voce 08 03 17*	UD
20 01 01	Carta e cartone	UD e UND
15 01 07	Imballaggi in vetro	UD
20 01 40	Metalli	UD e UND
20 01 38	Legno non pericoloso, diverso dalla voce 20 01 37*	UD e UND
20 01 39	Plastica rigida non riconducibile a RAEE o a rifiuti da costruzione e demolizione	UD
20 03 07	Rifiuti ingombranti, diversi dalle frazioni da raccogliere separatamente	UD
20 02 01	Sfalci e potature da parchi e giardini dell'utenza domestica; esclusi i rifiuti delle attività agricole	UD
17 09 04	Rifiuti misti non pericolosi da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, alle condizioni dell'articolo 8, comma 3	UD
20 01 21*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio rientranti nei RAEE	UD e UND per RAEE domestici
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	UD e UND per RAEE domestici
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi, diverse dalle voci 20 01 21* e 20 01 23*	UD e UND per RAEE domestici
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolose, diverse dalle voci precedenti	UD e UND per RAEE domestici
20 01 33*	Rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose, inclusi quelli al litio, secondo l'allegato 1 al D.M. 26 marzo 2026	UD

Codice EER	Frazione e condizioni	Utenze
20 01 34	Rifiuti di batterie non contenenti sostanze pericolose, secondo l'allegato 1 al D.M. 26 marzo 2026	UD
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	UD
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi, diversi dalla voce 20 01 27*	UD
16 05 04* 16 05 05	Gas in contenitori a pressione, comprese le bombolette spray domestiche, con distinta classificazione secondo la pericolosità; esclusi usi professionali	UD
20 01 25	Oli e grassi commestibili	UD
20 01 26*	Oli e grassi non commestibili, compresi oli minerali esausti di origine domestica	UD
16 01 03	Pneumatici fuori uso di origine domestica; esclusi quelli prodotti da attività professionali	UD

Condizioni comuni

1. I codici sono attribuiti in base alla natura effettiva del rifiuto e alla disciplina vigente. Il nome d'uso del materiale non giustifica l'impiego di un codice improprio; ad esempio, i rifiuti da costruzione non diventano rifiuti urbani in legno, vetro o metallo per la sola separazione del materiale.
2. Per i RAEE sono ammessi anche i soggetti che effettuano il ritiro in base alla normativa di settore, alle condizioni dell'articolo 7, comma 5. I raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e R5 sono applicati secondo la composizione vigente e non sostituiscono la classificazione EER.
3. Le batterie devono essere raccolte separatamente e protette dai cortocircuiti secondo le istruzioni del gestore. La ricezione di batterie di grandi dimensioni o danneggiate è subordinata alla disponibilità di contenitori e presidi adeguati; l'elenco non abilita a ricevere rifiuti di veicoli fuori uso o rifiuti professionali non ammessi.
4. Le frazioni non comprese nell'elenco restano conferibili attraverso gli altri servizi legittimamente attivati. Il gestore non può estendere l'elenco con proprie disposizioni. Le precisazioni e le articolazioni dei codici non sostituiscono gli adempimenti necessari all'attivazione delle singole raccolte.

Aggiornamento dei codici delle batterie

Dal 9 dicembre 2026 si applicano le sostituzioni previste dalla decisione delegata (UE) 2025/934, come rettificata il 19 agosto 2025, e dalle note all'allegato 1 del D.M. 26 marzo 2026. L'attribuzione del nuovo codice avviene sulla base delle caratteristiche del rifiuto; non si tratta di una conversione indistinta di tutte le batterie.

Codici precedenti	Codici dal 9 dicembre 2026	Criterio
20 01 33* 20 01 34	20 01 42* 20 01 43* 20 01 44	Si applicano le nuove voci secondo composizione e pericolosità, incluse quelle specifiche per il litio. Restano ferme le condizioni di ammissione delle utenze domestiche e gli adempimenti sui titoli necessari.